



COMUNE DI BRONTE

Città Metropolitana di Catania

Partita I.V.A. 00291400877 – C.A.P. 95034

Internet www.Comune.Bronte.ct.it

Ordinanza Sindacale n. 56 del 17/06/2017

Oggetto: Ordinanza di divieto di vendita per asporto di alcolici, bevande in genere, in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine.

IL SINDACO

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha posto alla base della propria azione tutte le iniziative finalizzate alla valorizzazione del centro storico, unitamente alla tutela del patrimonio artistico e socio culturale della città, e, nell'ambito delle politiche giovanili, ha messo in campo notevoli sforzi per la prevenzione del disagio e dei rischi legati alla vita notturna della città;

Che nel tempo, il centro storico, è divenuto teatro di manifestazioni, incontri ed animazione che, tradizionalmente, vengono indicati con il termine "Movida";

Che l'Amministrazione Comunale, nell'esercizio dei poteri e dei doveri assegnati dalla legge e dai regolamenti, ha approntato le misure organizzative ritenute necessarie per garantire che l'espressione di tali manifestazioni collettive avvenga nel rispetto di tutti gli altri diritti, altrettanto garantiti da questa istituzione comunale;

Che tuttavia, recentemente, le suddette manifestazioni, hanno dato vita a comportamenti che rischiano di degenerare, episodi di vandalismo a danno del patrimonio pubblico e privato, violazioni anche delle minime regole sul rispetto dell'ambiente e del contesto urbano, compromettendo la salvaguardia della quiete pubblica;

Che, in particolare tali atteggiamenti negativi possono essere ricondotti ad un abuso di bevande alcoliche, i cui contenitori spesso vengono abbandonati, anche dopo una parziale distruzione, sul suolo pubblico o, ancor peggio, utilizzati come strumento atto ad offendere;

Che, infatti, nel recente periodo sono pervenute all'Amministrazione Comunale comunicazioni da parte dell'Arma dei carabinieri e della Polizia Municipale, che riferiscono di comportamenti poco consoni con la cura del decoro urbano e della salvaguardia della quiete pubblica, anche da parte di minorenni;

Che, in relazione a ciò, l'Amministrazione Comunale ha posto in essere tutte le possibili azioni di prevenzione e contrasto, anche repressivo, di tale espressioni degenerative, avviando le misure organizzative necessarie per eliminare il fenomeno;

Visti gli artt. 50, comma 5 e 54, comma 4 e 4 bis del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti.

1. Il divieto, a tutti gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande, della vendita per asporto di alcolici, bevande in genere, in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine.

AVVERTE


Che i trasgressori della presente ordinanza, tranne che il reato da loro commesso costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento di una somma così come stabilito con delibera di Giunta Municipale n. 78 del 04/07/2016.

DISPONE

- Che la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione e della osservanza della presente ordinanza.
- Che è fatto obbligo ai gestori di pubblici esercizi di somministrazione di bevande, l'esposizione al pubblico della presente ordinanza.
- Che copia della presente Ordinanza venga inviata preventivamente al Sig. Prefetto di Catania.
- Che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67 comma 6, del vigente regolamento degli uffici e dei servizi e venga altresì pubblicato nella Sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti" Sottosezione di 2° livello "Provvedimenti organi di indirizzo politico", voce "Ordinanze Sindacali".
- Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sezione di Catania entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dell'atto.

VISTO

Il Funzionario di Vigilanza



IL SINDACO

Avv. Graziano Galanna

